



NEWSLETTER

gennaio 2025



STUDIO VITTONÉ

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI DEI CONTI



Via Bogliette, 3/C - 10064 Pinerolo (TO)



mailbox@studiovittone.com



0121 795036

INDICE

we plan
ahead.

01	Aliquote IRPEF	PAG. 1
02	Limiti alle detrazioni IRPEF 2025	PAG. 1
03	Detrazioni IRPEF per spese di istruzione	PAG. 1
04	Novità riguardanti le detrazioni per familiari a carico	PAG. 2
05	Bonus asilo nido	PAG. 2
06	Ravvedimento speciale (Sanatoria) 2018-2022 legato al CPB	PAG. 3
07	Bonus ristrutturazione (Bonus Casa): nuove aliquote e scadenze	PAG. 4
08	Ecobonus: aliquota unica e stop alle caldaie a gas	PAG. 4
09	Bonus mobili	PAG. 4
10	Bonus verde	PAG. 4
11	Bonus elettrodomestici	PAG. 5
12	Operatori sanitari e fatturazione elettronica	PAG. 5
13	Modifiche al regime forfettario	PAG. 5
14	Rivalutazione terreni e partecipazioni	PAG. 5
15	Assegnazione agevolata dei beni ai soci	PAG. 6

16	Estromissione immobili degli imprenditori individuali	PAG. 6
17	Tassazione 2025 delle criptovalute e delle crypto-attività	PAG. 7
18	Crediti d'imposta per investimenti 4.0	PAG. 7
19	Estensione dei termini per la vendita di unità acquistate con bonus "prima casa"	PAG. 8
20	Imponibilità IVA per le attività Formatemp	PAG. 8
21	Introduzione della c.d. "IRES premiale"	PAG. 8
22	Nuovi coefficienti per le società di comodo	PAG. 9
23	Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti	PAG. 10
24	Obbligo di PEC per gli amministratori	PAG. 10
25	Titolare Effettivo: Unioncamere sospende le comunicazioni	PAG. 10
26	Obbligo polizza rischi catastrofali: rinvio al 31 marzo 2025	PAG. 10
27	Codice Identificativo Nazionale (CIN)	PAG. 11
28	Codici ATECO 2025	PAG. 11
29	Interessi legali: 2,00% dal 1° gennaio 2025	PAG. 11
30	Avvisi bonari: da 30 a 60 giorni il termine per i pagamenti	PAG. 12

INDICE

pianifichiamo
in anticipo.

we plan
ahead.

31	Rateizzazione cartelle esattoriali 2025: nuove regole	PAG. 12
32	Corrispettivi inviati con i dati dei pagamenti elettronici	PAG. 13
33	Il compenso dei professionisti segue la ritenuta nell'incasso delle fatture di fine anno	PAG. 13
34	Riaddebito spese per i professionisti	PAG. 13
35	Spese di manutenzione degli immobili per i professionisti	PAG. 14
36	Cessione e acquisizione della clientela e dello Studio per i professionisti	PAG. 14
37	Rimborsi spese per le imprese e i lavoratori autonomi	PAG. 15
38	Rimborsi spese per i dipendenti	PAG. 15

01

Aliquote IRPEF

L'articolo 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. "Legge di Bilancio 2025") prevede la conferma, a partire dall'anno 2025, delle aliquote previste in via transitoria per il 2024, con i seguenti scaglioni di reddito, per il calcolo dell'IRPEF:

- 23% fino a 28 mila euro;
- 35% oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
- 43% oltre 50 mila euro.

02

Limiti alle detrazioni IRPEF 2025

La Legge di Bilancio 2025 al comma 10 dell'articolo 1 riscrive le regole di determinazione dell'ammontare delle detrazioni sulle spese riconosciute.

In particolare, a partire dal 2025, l'ammontare delle spese detraibili ai fini IRPEF non potrà oltrepassare un determinato massimale calcolato con riferimento a due indicatori:

- un valore fisso predeterminato a seconda del reddito complessivo del contribuente definito in:
 - 14 mila euro per soggetti con reddito compreso tra 75 e 100 mila euro;
 - 8 mila euro per soggetti con reddito superiore a 100 mila euro;
- un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente:
 - 0,50 in assenza di figli fiscalmente a carico;
 - 0,70 in presenza di un figlio a carico;
 - 0,85 in presenza di due figli a carico;
 - 1,00 se vi sono più di due figli fiscalmente a carico o in presenza di almeno un figlio a carico con disabilità.

Ad esempio, un contribuente con reddito di 80 mila euro e un figlio a carico potrà calcolare le proprie detrazioni Irpef su un ammontare massimo di 9.800 euro (14 mila per 0,7).

Restano escluse da questo calcolo le spese sanitarie, gli interessi passivi per i mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi assicurativi per contratti stipulati fino al 31.12.2024, le spese per interventi edilizi sostenuti fino al 31.12.2024.

03

Detrazioni IRPEF per spese di istruzione

Per effetto del comma 13 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, il limite delle spese di istruzione detraibili viene aumentato da 800 a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2025.

Tale agevolazione comprende le spese di frequenza delle scuole di infanzia (scuole materne o asili), delle scuole primarie (scuole elementari), e delle scuole secondarie di primo e secondo grado (rispettivamente le scuole medie e superiori).

L'agevolazione si applica sia alle scuole statali che alle scuole private, mentre non riguarda le scuole ubicate all'estero.

Tra le spese rientranti nell'ambito dell'agevolazione rientrano:

- le tasse di iscrizione e frequenza;
- i contributi obbligatori (ad es. spesa per la mensa scolastica, anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola);
- le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e post-scuola;
- le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (ad esempio corsi di lingua, teatro, etc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza);
- le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuolabus).

Non sono detraibili, invece, le spese per la cancelleria e per i testi scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado.

L'agevolazione spetta soltanto se il pagamento della spesa è avvenuto con modalità tracciabile (ad es. bonifico bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal pagamento in contanti).

04

Novità riguardanti le detrazioni per familiari a carico

La Legge di Bilancio 2025 con il comma 11 dell'articolo 1 cambia la detrazione per figli a carico, che si potrà ora applicare esclusivamente per figli di età pari o superiore a 21 anni (esclusi dall'assegno unico universale) e inferiore a 30 anni.

Il limite dei 30 anni non si applica ai figli con disabilità accertata.

Inoltre, dal 1° gennaio 2025, la detrazione per i figli a carico non viene riconosciuta ai contribuenti che non sono cittadini italiani, comunitari o dello spazio economico europeo per i familiari residenti all'estero.

05

Bonus asilo nido

La Legge di Bilancio 2025 interviene anche sul Bonus asilo nido che consiste in un contributo per pagare la retta dell'asilo nido pubblico o privato autorizzato oppure per acquistare dispositivi di assistenza domiciliare qualora il figlio sia affetto da gravi patologie croniche certificate.

Il valore del bonus, erogato fino al compimento dei 3 anni di età del bambino, è correlato all'ISEE minorenni:

- 3.000 euro all'anno con ISEE fino a 25.000 euro;
- 2.500 euro all'anno con ISEE da 25.001 a 40.000 euro;
- 1.500 euro con ISEE superiore a 40.000 euro.

La legge di bilancio 2025, all'articolo 1 comma 210, modifica il valore del bonus che, per tutti i nati dal 2024 in poi con un'ISEE fino a 40.000 euro, viene aumentato a 3.600 euro.

La Legge di conversione del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. "Decreto Omnibus") ha introdotto un "regime di ravvedimento" applicabile facoltativamente dai soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

In particolare, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva, sono inibite le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del DPR 600/73 e quelle di cui all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Si tratta quindi di una "sanatoria" che, pur non avendo un'efficacia "tombale" (regolarizza infatti soltanto fattispecie derivanti da reddito d'impresa o di lavoro autonomo) presenta elementi di forte interesse.

Il costo del ravvedimento speciale è legato a vari parametri.

In primo luogo, la base imponibile sulla quale conteggiare l'imposta della sanatoria è data dalla differenza tra il reddito già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso reddito incrementato sulla base del punteggio ISA del contribuente:

- se il punteggio ISA è 10 l'incremento richiesto è del 5%;
- se il punteggio ISA è tra 8 e 10 l'incremento richiesto è del 10%;
- se il punteggio ISA è tra 6 e 8 l'incremento richiesto è del 20%;
- se il punteggio ISA è tra 4 e 6 l'incremento richiesto è del 30%;
- se il punteggio ISA è tra 3 e 4 l'incremento richiesto è del 40%;
- se il punteggio ISA è inferiore a 3 l'incremento richiesto è del 50%;

Su questi maggiori redditi si applica e si versa l'imposta sostitutiva calcolata sempre in base agli ISA:

- 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8;
- 12% con punteggio ISA tra 6 e 8;
- 15% con punteggio ISA inferiore a 6.

In ogni caso il valore dell'imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.

Il minimo di mille euro non opera per l'IRAP dove si applica l'aliquota unica del 3,9%.

La scadenza per aderire alla sanatoria è fissata al 31 marzo 2025.

Possono beneficiare della sanatoria i soli soggetti ISA che:

- hanno aderito al CPB;
- hanno applicato gli ISA per i periodi oggetto di sanatoria (2018-2022).

Non potranno quindi aderire al ravvedimento speciale 2018-2022 i contribuenti in regime forfettario. Secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia Entrate del 4 novembre 2024 n. 403886, l'opzione per l'adozione del regime del ravvedimento è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione entro il 31 marzo 2025 del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l'indicazione: dei codici tributo individuati dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2024 n. 50; della relativa annualità; del numero complessivo delle rate.

Il "regime di ravvedimento" è precluso se, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati processi verbali di constatazione (PVC) o schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.

07

Bonus ristrutturazione (Bonus Casa): nuove aliquote e scadenze

La legge di Bilancio 2025 opera alcune modifiche riguardo l'agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. Bonus Casa) disciplinata dall'articolo 16 bis del TUIR.

Per la prima casa l'aliquota rimane al 50% nel 2025 a con un tetto di spesa di 96 mila euro.

Nel 2026 e nel 2027 l'aliquota per la prima casa scenderà al 36%, mantenendo lo stesso limite di spesa.

Per le seconde case l'aliquota 2025 è del 36%, mentre per il 2026 e il 2027 sarà del 30% con tetto sempre a 96 mila euro.

08

Ecobonus: aliquota unica e stop alle caldaie a gas

L'ecobonus avrà un'aliquota unica per tutti gli interventi di efficientamento energetico, differenziata in base all'immobile.

Per le prime case, l'aliquota sarà del 50% nel 2025 e del 36% nel 2026 e 2027.

Per le seconde case e gli immobili non residenziali, l'aliquota sarà del 36% nel 2025 e del 30% negli anni successivi.

Inoltre, dal 1° gennaio 2025, sono esclusi dagli incentivi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili (ad esempio a metano), mentre restano incentivabili gli impianti di riscaldamento ibridi (ad esempio composti da una pompa di calore e da una caldaia, controllate da una centralina unica).

09

Bonus mobili

Il bonus mobili, che prevede una detrazione del 50% per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici dopo una ristrutturazione, è prorogato al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio 2025, con un tetto di spesa di 5.000 euro.

È da segnalare che, per la detrazione su arredi ed elettrodomestici, non viene fatta alcuna distinzione tra abitazione principale e seconde case: l'aliquota dello sconto fiscale rimane infatti in entrambi i casi al 50%.

10

Bonus verde

Il bonus verde, la detrazione del 36% per la sistemazione a verde degli spazi esterni, non è stato prorogato ed è quindi cessato il 31 dicembre 2024.

11

Bonus elettrodomestici

La Legge di Bilancio 2025, ai commi dal 107 al 111 dell'articolo 1, prevede l'istituzione di un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa) con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Il contributo consisterà nel riconoscimento di un bonus pari al 30% del costo di acquisto di un singolo elettrodomestico per ogni nucleo familiare, con un limite massimo pari a 100 euro, elevato a 200 euro nei casi di famiglie con ISEE inferiore a 25 mila euro.

12

Operatori sanitari e fatturazione elettronica

Il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. "Decreto Milleproroghe") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ha prorogato fino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

13

Modifiche al regime forfettario

La Legge di Bilancio 2025 al comma 12 dell'articolo 1 prevede per il 2025 l'aumento da 30.000 a 35.000 euro del limite di reddito da lavoro dipendente o da pensione oltre il quale non è possibile accedere alla flat tax del 15% (o del 5% per nuove attività) prevista per i contribuenti in regime forfettario ex L. 190/2014.

14

Rivalutazione terreni e partecipazioni

L'articolo 1, comma 30, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. "Legge di Bilancio 2025") mette a regime, a partire dal 2025, la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni (quotate e non) e dei terreni (edificabili e agricoli) posseduti alla data del 1° gennaio di ogni anno mediante versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota fissata nella misura del 18% che dovrà essere calcolata sull'intero valore risultante (non solo sull'incremento di valore attribuito) da apposita perizia di stima asseverata redatta da parte di un professionista abilitato.

I soggetti beneficiari di tale opzione di affrancamento sono individuabili in:

- persone fisiche (non esercenti attività d'impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, occorrerà che, entro il 30 novembre, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data

di riferimento (1° gennaio) e che il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva in unica soluzione o, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le due successive gravate di interessi nella misura del 3% annui).

15 Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 31 a 36) ripropone la possibilità di procedere all'assegnazione (o cessione) agevolata dei beni ai soci delle società di persone e società di capitali entro il 30 settembre 2025.

La procedura agevolata consente di applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8% delle plusvalenze (10,50% per le società di comodo) e del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta.

L'imposta sostitutiva si applica su una base imponibile determinata dalla differenza tra il valore normale del bene ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.

È possibile assumere, in luogo del valore normale (di mercato) il valore catastale degli immobili.

Inoltre, l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Nel caso di assegnazione con distribuzione di riserve di utili, il socio è tassato sulla eccedenza tra valore di assegnazione e plusvalenza tassata, che costituisce dividendo in natura da assoggettare a imposta del 26% per i soci persone fisiche.

Possono essere oggetto della misura agevolativa i beni immobili non strumentali per destinazione.

Non possono invece rientrare nell'agevolazione sia i beni strumentali per natura sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività.

16 Estromissione immobili degli imprenditori individuali

La Legge di Bilancio 2025 ripropone la facoltà, per gli imprenditori individuali, di estromettere dall'impresa gli immobili strumentali con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% commisurata alla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

È possibile utilizzare, in alternativa al valore normale del bene, il valore catastale.

L'estromissione riguarda gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2024 e si esercita con il pagamento dell'imposta sostitutiva da effettuarsi, ratealmente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026.

L'opzione determina la fuoriuscita del bene dal patrimonio aziendale a far data dal 1° gennaio 2025.

Gli immobili che possono essere estromessi sono quelli strumentali per natura (A10, B, C, D) o per destinazione (non promiscua).

Non possono essere estromessi gli immobili merce e quelli abitativi non locati ("beni patrimonio").

La Legge di Bilancio 2025, ai commi da 23 a 25 dell'articolo 1, prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva del 26% per l'anno fiscale 2025 e del 33% a partire dal 1° gennaio 2026 sui redditi diversi derivanti dalle plusvalenze di crypto-attività.

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero dal valore normale delle crypto-attività al momento della cessione e il costo (o valore) di acquisto.

La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre previsto l'eliminazione della soglia di non imponibilità di 2 mila euro, comportando così l'assoggettamento a tassazione e ai relativi obblighi dichiarativi anche delle plusvalenze di importo inferiore a tale limite.

È da segnalare che il costo (o valore) di acquisto, con il quale vengono determinati gli importi da assoggettare a tassazione, deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, che possono essere rappresentati:

- in caso di acquisto a titolo oneroso dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto;
- nel caso di acquisto per successione dal valore definito o, in mancanza, da quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione;
- nel caso di acquisto per donazione dal costo del donante.

Nella circostanza in cui mancassero gli elementi certi e precisi, il costo è considerato pari a zero.

In concomitanza con la modifica del regime di tassazione, la Legge di Bilancio 2025, ai commi da 26 a 29 dell'articolo 1, prevede la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili il valore delle crypto-attività alla data del 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto.

La rivalutazione, da effettuarsi nell'anno fiscale 2025, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 18%, da versare entro il 30 novembre 2025, in una o più rate annuali, fino ad un massimo di tre. Fermo restando che, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse del 3% annuo, da versare contestualmente alla rata.

Con la Legge di Bilancio 2025 viene abrogato il Credito di imposta per i beni immateriali 4.0 per il 2025.

Restano comunque agevolati gli acquisti effettuati entro il 31.12.2024 e gli ordini effettuati e confermati con il pagamento di almeno il 20% di acconto entro il 31 dicembre 2024 e con consegna prevista entro il 30 giugno 2025.

La Legge di Bilancio introduce inoltre un tetto massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (oppure entro il 30 giugno 2026 con pagamento del 20% di acconto entro il 31 dicembre 2025).

L'attribuzione delle risorse complessive (2.2 miliardi di euro) sarà effettuata dal MIMIT in base all'ordine cronologico delle comunicazioni di investimento effettuate dai contribuenti.

19

Estensione dei termini per la vendita di unità acquistate con bonus "prima casa"

La Legge di Bilancio 2025, al comma 116 dell'articolo 1, prevede, a partire dal 1° gennaio 2025, l'estensione, da 12 a 24 mesi, del periodo concesso per la vendita della casa precedentemente acquistata con le agevolazioni "prima casa".

Chi compra una casa avendo già la proprietà di un'altra abitazione acquistata con la medesima agevolazione, avrà tempo due anni (e non più un solo anno) per vendere o donare l'abitazione "preposseduta" e poter beneficiare dell'agevolazione prima casa effettuando il nuovo acquisto.

Di questa novità beneficia quindi chi stipula un rogito dal 1° gennaio 2025 in avanti, ma anche chi, avendolo stipulato nel 2024, al 31 dicembre 2024 sia alle prese con il decorso dei 365 giorni successivi alla data del rogito di acquisto.

20

Imponibilità IVA per le attività Formatemp

L'articolo 1 comma 38 della Legge di Bilancio 2025 prevede che le prestazioni per attività di formazione rese alle agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro da parte di enti e società di formazione finanziati da Formatemp, il fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori interinali di cui all'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 276/2003, siano imponibili ai fini IVA.

Tenuto conto dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi.

21

Introduzione della c.d. "IRES premiale"

La Legge di Bilancio 2025 con i commi dal 436 al 444 dell'articolo 1 prevede l'istituzione della c.d. "IRES premiale", ovvero un'aliquota IRES agevolata pari al 20% (anziché il 24%) per il 2025 per le imprese che rispettano determinati requisiti e che non si trovino in situazioni di liquidazione ordinaria, non siano assoggettate a procedure concorsuali e che non siano soggetti IRES che applicano regimi forfettari di determinazione del reddito.

I requisiti di accesso all'agevolazione prevedono che le imprese:

- accantonino almeno l'80% degli utili realizzati nel 2024 ad apposita riserva;
- destinino ad investimenti in beni rientranti nelle agevolazioni 4.0 e 5.0 un importo non inferiore al maggiore tra il 30% dell'utile 2024 accantonato a riserva e il 24% dell'utile netto del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; l'importo minimo degli investimenti non potrà comunque essere inferiore a 20 mila euro;
- effettuino nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura almeno pari all'1% del numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta 2024 e comunque in misura non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- non abbiano fatto ricorso alla CIG negli esercizi 2024 e 2025, fatti salvi i casi previsti dall'art. 11 lett. a) del D.Lgs.148/2015;

- il numero di Unità Lavorative Annue (ULA) relative al periodo di imposta 2025 sia almeno pari o superiore rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024).

Per non decadere dal beneficio dell'Ires premiale occorre:

- che l'utile 2024 accantonato non sia distribuito entro il secondo esercizio successivo al 2024, ovvero entro il 31.12.2026;
- che i beni oggetto di investimento non siano ceduti, dismessi o delocalizzati all'estero fino al termine del quinto esercizio successivo a quello di investimento (2031 quindi per gli investimenti realizzati nel 2026).

22

Nuovi coefficienti per le società di comodo

L'art. 20 del D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024 (c.d. "Decreto IRPEF-IRES") prevede alcune modifiche significative sulla disciplina delle società non operative (c.d. "società di comodo"); in particolare vengono ridotte le aliquote da applicare nel calcolo dei ricavi e del reddito minimi presunti a partire dal 2024.

Calcolo dei ricavi minimi presunti

Nel calcolo dei ricavi minimi presunti per il 2024, occorrerà infatti assumere le seguenti percentuali, ridotte rispetto a quelle precedentemente in vigore:

- 1% (fino al 2023 pari al 2%) sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
- 3% (precedentemente 6%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale è ridotta al 2,5% (invece del 5%), mentre per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale viene ulteriormente ridotta al 2% (anziché il 4%); per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è ora pari allo 0,5% (precedentemente pari all'1%).

Resta ferma, invece, la percentuale del 15% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Calcolo dei redditi minimi presunti

Per ciò che riguarda la verifica del reddito minimo presunto, andranno invece applicate le seguenti percentuali:

- 0,75% (invece dell'1,5%) sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
- 2,38% (anziché il 4,75%) sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; tale percentuale è ridotta al 2% (precedentemente il 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e all'1,5% (anziché il 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti; per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45% (fino al 2023 pari allo 0,9%).

Resta invariata la percentuale del 12% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

23

Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti

La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 186) prevede, per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 alla gestione Artigiani e Commercianti dell'Inps, la possibilità di chiedere una riduzione della contribuzione Inps pari al 50% per 36 mesi.

La facoltà in esame è ammessa anche per le nuove iscrizioni di collaboratori familiari.

24

Obbligo di PEC per gli amministratori

Per effetto del comma 860 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, a partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, dovranno dotarsi di una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'obbligo di dotazione di PEC ha come scopo principale quello di garantire una comunicazione ufficiale e sicura tra gli amministratori delle imprese e la Pubblica Amministrazione. Inoltre, mira a uniformare l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

L'obbligo sembra essere operativo solo per gli amministratori delle nuove società che si costituiscono dal 1° gennaio 2025 in poi; mancano infatti disposizioni attuative dettagliate che saranno necessarie per mettere in pratica questa norma per gli adempimenti legati alle società già costituite.

25

Titolare Effettivo: Unioncamere sospende le comunicazioni

Dopo le ordinanze del Consiglio di Stato pubblicate il 15 ottobre 2024 Unioncamere ha sospeso le comunicazioni relative al titolare effettivo, inclusi i controlli a campione e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

Questa decisione è stata comunicata alle Camere di Commercio dopo consultazioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Per chiarire il futuro del Registro dei Titolari Effettivi si attende la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Fino ad allora, le Camere di Commercio non procederanno né con l'applicazione delle sanzioni né con l'accesso ai dati del Registro.

26

Obbligo polizza rischi catastrofali: rinvio al 31 marzo 2025

Con il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. "Decreto Milleproroghe") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, è stata posticipata di tre mesi la scadenza relativa all'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi derivanti da eventi calamitosi. La scadenza, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2024, è stata quindi ufficialmente prorogata al 31 marzo 2025.

27

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

La Legge di Bilancio 2025 al comma 78 dell'articolo 1 prevede alcune importanti novità in merito al Codice Identificativo Nazionale (CIN), che diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025 per tutti i titolari di strutture ricettive e unità immobiliari destinate a locazioni brevi o finalità turistiche.

In particolare, tale codice univoco, secondo quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio, andrà indicato nella:

- *Certificazione Unica (CU)* - I redditi derivanti da locazioni turistiche, brevi o continuative, dovranno essere accompagnati dal CIN nella CU rilasciata ai locatori.
- Gli intermediari, come i portali telematici di locazione breve (ad es. Airbnb, Booking), saranno quindi obbligati a includere il CIN nella trasmissione delle informazioni relative ai pagamenti effettuati ai locatori.
- *Dichiarazione dei redditi* - Tutti i redditi prodotti dalle attività turistiche e locative dovranno essere dichiarati specificando il relativo CIN, così da consentire un collegamento diretto tra l'immobile, il reddito prodotto e il soggetto fiscale.

28

Codici ATECO 2025

A partire dal 1° aprile 2025 verrà adottata a livello amministrativo la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituirà la classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022.

I codici ATECO sono infatti adottati dall'ISTAT, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, con le Camere di Commercio e con gli altri enti che gestiscono le fonti amministrative sulle imprese, allo scopo di fornire una classificazione univoca delle attività economiche, sia a fini statistici che amministrativo-fiscali.

Tali codici vengono indicati dal contribuente negli atti, nelle dichiarazioni e nell'ambito degli altri adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di comunicare il tipo di attività esercitata (ad es. dichiarazione di inizio/variazione attività, dichiarazione IVA annuale, Modello Redditi, etc.).

Inoltre, dal codice ATECO dipendono l'ISA da applicare e il coefficiente di redditività del regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

29

Interessi legali: 2,00% dal 1° gennaio 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) 10 dicembre 2024, che ha stabilito il tasso d'interesse legale, a valere dal 1° gennaio 2025, in misura pari al 2,00% in ragione d'anno. Si ricorda che il tasso di interesse legale per il 2024 era stato fissato al 2,50%.

Il nuovo importo del 2,00% produce effetti anche sul piano fiscale in quanto si riducono gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data in cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data

di effettivo pagamento. Poiché il nuovo tasso del 2,00% vale dal 1° gennaio 2025, in base al meccanismo del pro-rata temporis, si applicherà il tasso legale dello 0,10% per il 2017, dello 0,30% per il 2018, dello 0,80% per il 2019, dello 0,05% per il 2020, dello 0,01% per il 2021, dell'1,25% per il 2022, del 5,00% per il 2023, del 2,50% per il 2024 e del 2,00% per il 2025.

30

Avvisi bonari: da 30 a 60 giorni il termine per i pagamenti

Dal 1° gennaio 2025 il termine per il pagamento dei c.d. "avvisi bonari" in seguito a controlli automatizzati e formali del Fisco, passa da 30 a 60 giorni. Il nuovo termine è stato stabilito dall'art. 3 del D. Lgs. 108/2024 che ha modificato quanto disposto agli artt. 2, 3 e 3 bis del D. Lgs. 462/1997. In pratica, le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emessi in ragione degli articoli:

- 36-bis (controlli automatici) ex DPR 600/1973;
- 36-ter (controlli formali) ex DPR 600/1973;
- 54-bis (controlli automatici) del decreto IVA (Dpr 633/1972);

possono essere versate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Rimane invece di 30 giorni il termine per pagare le somme dovute a seguito del ricevimento della comunicazione per i redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio le indennità di fine rapporto).

31

Rateizzazione cartelle esattoriali 2025: nuove regole

Il 27 dicembre 2024 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, il decreto attuativo della nuova dilazione dei pagamenti delle somme iscritte a ruolo, in conformità al decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, che prevede nuove regole applicabili alle domande di rateazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

Viene confermata la necessità per il debitore di dimostrare lo stato di temporanea difficoltà in riferimento ai piani di rientro aventi ad oggetto somme superiori a 120 mila euro, mentre per le dilazioni di valore inferiore il debitore può limitarsi ad attestare lo stato di difficoltà.

In particolare, per somme iscritte a ruolo fino a 120 mila euro, su richiesta del contribuente interessato il piano di rateazione potrà essere dilazionato:

- fino a 84 rate mensili per richieste presentate nel 2025 e nel 2026;
- fino a 96 rate mensili per richieste negli anni 2027 e 2028;
- fino a 108 rate mensili per richieste a partire dal 1° gennaio 2029.

Nell'ipotesi in cui il debitore abbia somme iscritte a ruolo superiori a 120 mila euro e nei casi di debiti fino a 120 mila euro dove il debitore, anche se non tenuto, compri lo stato di difficoltà, la durata del piano di rateazione potrà essere così rimodulata:

- da 85 a 120 rate mensili per richieste del 2025-2026;
- da 97 a 120 rate mensili per richieste del 2027-2028;
- da 109 a 120 rate mensili per richieste dal 2029.

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, viene confermato l'ISEE come criterio di valutazione dell'esistenza di una situazione temporanea di oggettiva difficoltà. L'indicatore ISEE sarà considerato anche per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.

Per le società e le imprese individuali in contabilità ordinaria, invece, viene considerato l'indice di liquidità, (calcolato sommando la liquidità immediata e quella differita, quindi dividendo il risultato per le passività correnti) il cui valore deve essere inferiore a uno.

32

Corrispettivi inviati con i dati dei pagamenti elettronici

Per potenziare la lotta all'evasione la Legge di Bilancio 2025 (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 ai commi dal 74 al 77) prevede che, a partire dal 1° gennaio 2026, sia obbligatorio trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti unitamente ai corrispettivi di vendita inviati in via telematica giornalmente.

La novità prevede quindi la piena integrazione e interazione del processo di registrazione del corrispettivo con il processo del pagamento elettronico.

Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere infatti sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale e inviati in modo aggregato, non solo i dati dei documenti commerciali, ma anche quelli dei pagamenti elettronici giornalieri.

In questo modo potranno essere rilevate in maniera automatica eventuali incoerenze tra gli incassi elettronici e quanto risulta dai documenti emessi.

33

Il compenso dei professionisti segue la ritenuta nell'incasso delle fatture di fine anno

Una novità contenuta nel D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024 (c.d. "Decreto IRPEF-IRES") riguarda l'imputazione temporale dei compensi dei professionisti riguardanti le parcelle pagate dal sostituto d'imposta negli ultimi giorni dell'anno e incassate dal professionista nei primi giorni dell'anno successivo.

Con decorrenza 2024 le modifiche previste all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto, infatti, prevedono che, se il sostituto d'imposta paga ad esempio al professionista una parcella negli ultimi giorni del mese di dicembre 2024, dovrà versare la ritenuta entro il 16 gennaio 2025; il professionista che incassa il compenso dovrà imputare il ricavo (e la ritenuta) al periodo d'imposta 2024, anche se l'incasso gli è stato accreditato dalla banca nei primi giorni del 2025.

34

Riaddebito spese per i professionisti

Nell'ambito del D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024 (c.d. "Decreto IRPEF-IRES") all'articolo 5 comma 1 viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2025, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

In precedenza, erano irrilevanti soltanto i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, mentre concorrevano alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (es. viaggio e trasporto, vitto e alloggio).

Per effetto della modifica, nemmeno i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esercizio della professione concorrono più alla formazione del reddito:

- né dal lato "attivo" (con conseguente inapplicabilità della ritenuta d'acconto);
- né dal lato "passivo" (con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati).

Sotto il profilo IVA detti riaddebiti sono imponibili in quanto non si tratta comunque di somme escluse ex art. 15 DPR 633/72 (anticipazioni in nome e per conto), posto che il documento di spesa sia intestato al professionista.

Se il committente non dovesse rimborsare le spese addebitategli, per evitare che in capo all'esercente arti e professioni il costo resti, di fatto, indeducibile, viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell'ambito del reddito d'impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.

35

Spese di manutenzione degli immobili per i professionisti

Nell'ambito del D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024 (c.d. "Decreto IRPEF-IRES") all'articolo 5 comma 1 vengono modificate, con decorrenza dal periodo d'imposta 2024, le soglie di deducibilità delle spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati come studi professionali.

Tali spese divengono ora deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

Per gli immobili a uso promiscuo, fermo restando tale arco temporale, la misura di deducibilità scende al 50%.

Per le spese di manutenzione ordinaria, invece, è prevista la deducibilità nell'esercizio di sostentamento (50% per gli immobili a uso promiscuo), secondo le regole generali.

36

Cessione e acquisizione della clientela e dello Studio per i professionisti

Nell'ambito del D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024 (c.d. "Decreto IRPEF-IRES") viene eliminata, con effetto dal 1° gennaio 2025, la specifica previsione in base alla quale i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela (o di altri elementi immateriali quali il marchio o lo Studio) concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto la concorrenza alla formazione del reddito professionale di tali corrispettivi è implicitamente confermata dal nuovo principio generale.

Di conseguenza, per il professionista cedente, la plusvalenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Per tali corrispettivi, a scelta del contribuente, viene inoltre confermato il regime di tassazione separata, a condizione che essi siano percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo d'imposta.

Per l'acquirente, a norma del nuovo articolo 54-sexies, comma 3 del TUIR, il costo sostenuto dal 1° gennaio 2025 è soggetto ad ammortamento, con quote deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.

37

Rimborsi spese per le imprese e i lavoratori autonomi

A partire dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, la deducibilità di talune spese è condizionata alla tracciabilità dei relativi pagamenti, in particolare per le imprese e per i professionisti ciò riguarderà:

- le spese di rappresentanza (ex art. 108 comma 2 del TUIR);
- le spese di trasferta dei dipendenti, vitto, alloggio e rimborsi analitici per viaggi e trasporti effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ad es. taxi);
- le spese di cui al punto precedente qualora corrisposte ai lavoratori autonomi a titolo di rimborso.

38

Rimborsi spese per i dipendenti

Con la Legge di Bilancio, a partire dal 1° gennaio 2025, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto sostenute mediante autoservizi pubblici non di linea (ad es. taxi), riferibili a trasferte sostenute dal lavoratore dipendente non concorrono alla formazione del reddito di quest'ultimo, a condizione che le stesse siano effettuate mediante metodi di pagamento tracciabili.



Questo documento viene trasmesso da o per conto dello Studio Vittone.
Le informazioni contenute sono rivolte esclusivamente al destinatario.
È vietata qualsiasi revisione, utilizzo, divulgazione o distribuzione non autorizzata.